



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure
SEZIONE TECNICA

Calata del porto, n.14 – 16038 - Santa Margherita Ligure (GE)
tel. +39.0185.287029 - fax 0185.285728 - www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure

ORDINANZA n°310/2018

Argomento: Eventi meteomarini del 29 ottobre 2018- Operazioni di rimozione e/o trasferimento delle unità danneggiate dai porti di S. Margherita Ligure, Rapallo e Portofino.

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure:

PRESO ATTO degli eventi meteo-marini del 29 ottobre 2018 che hanno colpito il Golfo del Tigullio ed, in particolare, i porti di S. Margherita Ligure, Rapallo e Portofino e dei conseguenti gravi danni apportati alle medesime strutture portuali ovvero alle unità ivi ormeggiate;

VISTA la Legge 5 giugno 1962, n. 616, “Sicurezza della navigazione della vita umana in mare”;

VISTO il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435, “Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”;

VISTA la Legge 31 dicembre 1982, n. 979, “Disposizione per la difesa del mare”, con particolare riguardo all’articolo 12 ed i discendenti provvedimenti di diffida nei confronti dei proprietari/ armatori delle unità affondate e/o arenate;

VISTA il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;

PRESO ATTO delle innumerevoli richieste verbali pervenute dai proprietari/armatori delle unità danneggiate nel corso degli eventi suddetti al fine di poter procedere alla loro rimozione e/o trasferimento;

RITENUTO opportuno emanare delle disposizioni a tutela della sicurezza della navigazione, della vita umana in mare ed a protezione dell’ambiente marino affinché le operazioni dirette, od ivi connesse, di rimozione e trasferimento delle unità danneggiate vengano opportunamente disciplinate;

VISTE le proprie Ordinanze n°308 e 309 entrambe in data 03.11.2018;

SENTITE le amministrazioni comunali interessate dei comuni di S. Margherita Ligure, Rapallo e Portofino;

VISTI gli articoli 17, 28, 62, 72, 73 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59, 89, 90 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI gli atti d’ufficio;

R E N D E N O T O

che, a seguito degli eventi meteomarini del 29 ottobre 2018 che hanno colpito il Golfo del Tigullio ed, in particolare, il porto di S. Margherita Ligure, Rapallo e Portofino e la conseguente temporanea e parziale inagibilità della sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo di S. Margherita Ligure, le operazioni di rimozione e/o trasferimento a rimorchio dei natanti ed imbarcazioni così danneggiate, a partire dal giorno 5 e fino al giorno 20 del mese di novembre 2018, avverranno nel rispetto delle seguenti disposizioni.

ORDINA

Articolo 1

Modalità di presentazione delle istanze di rimozione e trasferimento

- 1) I proprietari/ armatori delle unità affondate ed arenate a causa degli eventi meteomarini del 29 ottobre 2018 che hanno colpito il Golfo del Tigullio ed, in particolare, i porti di Santa Margherita Ligure, Rapallo e Portofino e che, in ragione della diffida emessa dall'Autorità Marittima ai sensi della L. 979/82 richiamata in premessa, devono procedere alla rimozione e/o al trasferimento a rimorchio via mare della propria unità, presentando l'istanza di cui allegato 1 alla presente ordinanza alla Sezione Tecnica della Capitaneria di porto di Genova ed all'Autorità Marittima competente per territorio.
- 2) La ditta/società specializzata incaricata di svolgere le operazioni suddette, così come indicata nell'istanza di cui al comma 1), è tenuta a presentare apposita comunicazione alla Sezione Tecnica della Capitaneria di porto di Genova ed all'Autorità Marittima competente per territorio indicando le modalità di esecuzione dell'intervento, i tempi e le date nonché i mezzi nautici che verranno impiegati di cui fornirà i relativi documenti di sicurezza (solo per la prima volta).
- 3) I proprietari/ armatori che abbiano od intendano procedere alle operazioni di rimozione e/o trasferimento via terra sono, comunque, tenuti a comunicarlo all'Autorità Marittima del porto di interesse utilizzando il medesimo stampato di cui all'allegato 1 al presente provvedimento.

Articolo 2

Unità' in transito

- 1) Tutte le unità in navigazione nei pressi dei mezzi nautici impiegati nelle operazioni di rimozione e/o trasferimento a rimorchio devono procedere alla minima velocità di governo con rotte che non interferiscano con le suddette operazioni, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 50 mt.
- 2) Le unità suddette devono prestare particolare attenzione ai mezzi impegnati nei lavori nonché ai segnali mostrati ed agli avvisi da essi provenienti, adottando, senza indugio, ogni misura aggiuntiva che garantisca la tutela degli interessi pubblici e privati correlati.

Articolo 3

Prescrizioni per i soggetti esecutori dei lavori

- 1) I soggetti esecutori dei lavori, prima di iniziare le attività, devono:
 - a. comunicare alla Capitaneria di porto di Genova ed all'Autorità Marittima del porto di destinazione, il nominativo e la reperibilità telefonica del responsabile operativo dei lavori, e del Comandante del mezzo nautico impiegato;

- b. dotarsi di ogni eventuale ed ulteriore autorizzazione e/o nulla osta necessari ad eseguire la specifica attività;
 - c. segnalare l'ingombro acqueo a mezzo di idonei gavitelli;
 - d. i Comandanti dei mezzi nautici operanti devono prima di iniziare i lavori:
 - comunicare, via radio sul CH 16 e 73 VHF, alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Genova ed all'Autorità Marittima del porto di destinazione, il trasferimento del mezzo nell'area di intervento e viceversa;
 - la predetta comunicazione dovrà essere eseguita anche per l'eventuale trasferimento in altro porto;
 - e. intraprendere la navigazione ed eseguire i lavori in presenza di condizioni meteo marine favorevoli;
 - f. rimanere costantemente in ascolto sul canale 16 VHF;
 - g. essere pronto a muovere in caso di repentino cambiamento delle condizioni meteorologiche ovvero a sospendere i lavori qualora ne faccia richiesta l'Autorità Marittima;
 - h. assicurare che i mezzi nautici siano regolarmente armati, equipaggiati ed in regola con le carte ed i documenti di bordo e che l'equipaggio deve essere in possesso di tutte le certificazioni ed abilitazioni come previsto dalla normativa vigente;
 - i. porre in essere ogni eventuale accorgimento finalizzato a prevenire ogni forma di inquinamento derivante dall'impiego dell'unità stessa ovvero correlata allo svolgimento delle operazioni in parola con particolare riguardo alle unità da rimuovere e/o trasferire;
 - j. esporre i segnali prescritti dalle del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72);
 - k. assicurare il rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza della navigazione espressamente disciplinate dalla presente ordinanza.
 - l. in attesa di una nuova verifica dei fondali così come mutati a seguito degli eventi in parola, assicurare, durante le fasi di avvicinamento del proprio mezzo all'area di intervento, la presenza in acqua di un operatore tecnico subacqueo autorizzato che indichi la navigazione più sicura al fine di evitare danni alla propria unità o ad eventuali scafi affondati ivi presenti.
 - m. verificare, prima di procedere all'eventuale trasferimento via mare dell'unità danneggiata, le condizioni di galleggiabilità e lo stato di navigabilità. In caso di unità iscritte, il trasferimento a rimorchio è subordinato all'esito favorevole degli accertamenti di sicurezza da parte di un organismo autorizzato/ riconosciuto; altrimenti, il trasferimento può avvenire solo in presenza di esplicita autorizzazione scritta del proprietario/armatore dell'unità danneggiata.
- 2) Qualsiasi evento o circostanza straordinaria ovvero altra eventualità potenzialmente pregiudizievole per la sicurezza delle persone che dovesse verificarsi durante l'esecuzione dei lavori comporterà l'immediata sospensione degli stessi e la conseguente immediata informazione della Capitaneria di Porto di Genova ed all'Autorità

Articolo 4

Prescrizioni per i proprietari delle unità affondate

I proprietari di tutte le unità affondate, prima di iniziare le operazioni di recupero, dovranno esperire tutte le pratiche amministrative connesse al sinistro marittimo cui è conseguito l'affondamento dell'unità stessa.

Articolo 5

Norme sanzionatorie e disposizioni finali

- 1) I contravventori alla presente Ordinanza, se conduttori di un'unità da diporto incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 53 comma 3 del D.lgs. 171 del 18 luglio 2005.
Negli altri casi si applicano, salvo che il fatto non costituisca altro più grave illecito, gli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione.
- 2) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/santa-margherita-ligure.

Santa Margherita Ligure, 04.11.2018


IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Antonello PIRAS